

COMUNE DI TRENTO

n. 1.134

rep.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

~~Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.-----~~

Affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.-----

Valore presunto del contratto: euro 1.077.000,00, IVA esclusa.-----

Codice CIG n. 71990289D5

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette -----
del mese di giugno -----

27 giugno 2019

in Trento, ad ore 9.00, presso la sede degli uffici comunali situata in via Belenzani n. 19, avanti a me dott.ssa Cecilia Ambrosi, nata a Trento il 23 novembre 1963, in qualità di Segretario Generale del Comune di Trento, Ufficiale Rogante ai sensi dell'articolo 137 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., sono personalmente comparsi i signori: -----
- dott.ssa Franca Debiasi, nata a Cles (Trento) il 6 giugno 1967, domiciliata nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie in Trento, presso la sede municipale di via Belenzani n. 19, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del **COMUNE DI TRENTO**, numero di codice fiscale del Comune: 00355870221;----
in virtù del decreto sindacale 19 dicembre 2016 n. 279041 prot., ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;-----
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di data 28 giugno 2017 n. 87,

successivamente modificata da deliberazione del Consiglio comunale di data 12 settembre 2017 n. 112, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché ad esso non materialmente allegata;-----

- sig. Stefano Maculan, nato a Vicenza il 16 aprile 1965 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede societaria ove infra, il quale qui interviene nella sua qualità di procuratore speciale dell'Impresa **I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.**, società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 02478610583, capitale sociale euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi) deliberato, sottoscritto e versato, autorizzato al presente atto come da procura speciale autenticata nella firma in data 28 settembre 2017 dalla dott.ssa Cristina Bisello, Notaio in La Spezia al suo n. di rep. 3124 che, quale parte integrante e sostanziale si allega in copia informatica dell'originale analogico al presente atto sotto

la lettera alfabetica "A", omessane la lettura per dispensa delle parti. -----
Comparenti tutti della cui identità, qualifica, poteri e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, i quali avendo i requisiti richiesti dall'articolo 48 della vigente legge notarile e con il mio consenso, non richiedono per il presente atto la presenza dei testimoni;

premesse

- che con deliberazione del Consiglio comunale di data 28 giugno 2017 n. 87, successivamente modificata da deliberazione del Consiglio comunale di data 12 settembre 2017 n. 112, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni del Comune di Trento (periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

demandando al Servizio Risorse finanziarie la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della gara stessa;-----

- che con la medesima deliberazione è stato approvato, contestualmente, l'elaborato denominato "Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni", comprensivo dell'allegato "Elenco impianti pubblicitari pubblici" che, unitamente alla deliberazione stessa, costituisce il progetto di servizio; - - -

- che la concessione del servizio di cui al presente contratto avviene a tutte le condizioni dettate dagli atti di gara e precisamente: dal bando di gara prot. n. 209187 di data 13 settembre 2017 e relativi allegati, dalle note di chiarimenti n. 1 e n. 2 prot. n. 239533 di data 16 ottobre 2017 (n. 2 note di pari data e protocollo) e dalla nota di chiarimenti n. 3 prot. n. 242609 di data 18 ottobre 2017;-----

- che, come da verbale di data 30 gennaio 2018

n. 1005 rep., registrato a Trento il 2 febbraio 2018 al n. 1269 S. 1T, nel corso della IV seduta pubblica di gara il Presidente ha approvato in via definitiva la graduatoria delle offerte ammesse, già formata nel corso della precedente seduta pubblica, e ha aggiudicato definitivamente il servizio oggetto di gara al concorrente primo classificato nella predetta graduatoria e precisamente all'Impresa I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., con sede legale a Roma in Lungotevere Flaminio n. 76 (ora Lungotevere della Vittoria n. 9), codice fiscale 02478610583 e partita IVA n. 01062951007, a tutte le condizioni di cui all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate;-----
- che l'avvio del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni di cui al presente contratto è stabilito a far data dal 1° luglio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018 (come invece previsto negli atti di gara), in quanto si è reso necessario chiedere al precedente concessionario (I.C.A. -

IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.) la prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica del contratto di data 23 febbraio 2012 n. 319 rep. del Comune di Trento, registrato a Trento il 1° marzo 2012 al n. 85 vol. 69 serie I, originariamente stipulato per un periodo di anni 6 (sei) decorrenti dal 1° gennaio 2012, data in cui è avvenuto l'avvio del servizio;- - -
- che la proroga tecnica si è resa necessaria per garantire, senza soluzione di continuità, la regolare gestione del servizio di pubbliche affissioni e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, anche allo scopo di non arrecare inopportuno disagio all'utenza, nelle more di ultimazione della procedura di gara e, successivamente, del rilascio del parere di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ordine al procedimento di precontenzioso promosso su istanza di TRIBUTI SERVICE S.R.L. in relazione all'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto e rispetto al quale l'Amministrazione, ai sensi

dell'art. 3, comma 7, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (depositato in data 10 ottobre 2016), si è impegnata a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere;-----

- che, sulla base di quanto evidenziato nelle determinazioni n. 13/82 di data 27 dicembre 2017 e n. 13/11 di data 21 febbraio 2018 assunte dalla qui convenuta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, si è disposta la proroga tecnica di complessivi 3 (tre) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 marzo 2018;- - -

- che, in esecuzione delle su menzionate determinazioni dirigenziali, è stato stipulato tra le parti il contratto di data 27 febbraio 2018 n. 1011 rep. del Comune di Trento, registrato a Trento il 28 febbraio 2018 al n. 2241 S. 1T;-----

- che, sulla base di quanto evidenziato nelle determinazioni dirigenziali n. 13/22 di data 23 marzo 2018 e n. 13/41 di data 24 maggio 2018 assunte dalla qui convenuta Dirigente del

Servizio Risorse finanziarie, si è disposta altresì una ulteriore proroga tecnica di complessivi 4 (quattro) mesi decorrenti dal 1° aprile 2018 e fino al 31 luglio 2018;-----
- che, in esecuzione delle su menzionate determinazioni dirigenziali, è stato stipulato tra le parti il contratto di data 04 luglio 2018 n. 1050 rep. del Comune di Trento, registrato a Trento il 16 luglio 2018 al n. 8264 S. 1T;-----
- che, sulla base di quanto evidenziato nella determinazione dirigenziale n. 13/59 di data 26 luglio 2018 assunta dalla qui convenuta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, si è disposta altresì una ulteriore proroga tecnica di complessivi 2 (due) mesi a decorrere dal 1° agosto 2018 e fino al 30 settembre 2018, con proroga bimestrale, senza necessità di ulteriori atti, fino al ricevimento del parere di precontenzioso sopra citato e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018;-----
- che, in esecuzione della su menzionata determinazione dirigenziale, è stato stipulato tra le parti il contratto di data 13 settembre 2018 n. 1068 rep. del Comune di Trento,

registrato a Trento il 19 settembre 2018 al n. 10814 S. 1T;-----

- che, sulla base di quanto evidenziato nella determinazione dirigenziale n. 13/86 di data 16 novembre 2018 assunta dalla qui convenuta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, si è disposta altresì una ulteriore proroga tecnica per un periodo di mesi 1 (uno) a decorrere dal 1° dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018, con proroga bimestrale, senza necessità di ulteriori atti, fino al ricevimento del parere di precontenzioso sopra citato, ferma restando la necessità di assumere ulteriori atti di impegno di spesa da parte del Dirigente;-----

- che, in esecuzione della su menzionata determinazione dirigenziale, è stato stipulato tra le parti il contratto di data 13 dicembre 2018 n. 1085 rep. del Comune di Trento, registrato a Trento il 17 dicembre 2018 al n. 14746 S. 1T;-----

- che, per finanziare la gestione del servizio oggetto del presente contratto, con la su richiamata deliberazione di Consiglio comunale di data 28 giugno 2017 n. 87 è stata prenotata

la somma di euro 308.000,00 (oneri fiscali inclusi), per ciascun anno di affidamento;-----
- che, con le sopra elencate determinazioni dirigenziali, con le quali è stata disposta la proroga tecnica, nonché con le successive determinazioni dirigenziali n. 13/16 di data 5 marzo 2019 e n. 13/30 di data 24 aprile 2019, una quota della spesa prenotata è stata trasformata in impegni definitivi per finanziare la gestione del servizio in regime di proroga tecnica fino al 30 giugno 2019;-----
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicazione prot. n. 0033755 di data 26 aprile 2019, Protocollo del Comune di Trento n. 113972 di data 26 aprile 2019, ha riscontrato in ordine al precontenzioso di cui all'art. 211 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rappresentando l'inammissibilità dell'istanza presentata da TRIBUTI SERVICE S.R.L. e consentendo, in tal modo, di procedere alla stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.;-----
- che, con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie di data 28 maggio

2019 n. 13/38, divenuta efficace in data 29 maggio 2019, si è provveduto alla trasformazione, in impegno definitivo, della quota rimanente della prenotazione di spesa, ed all'impegno dell'ulteriore importo sull'esercizio 2023 e parte 2024 impegnando quindi l'importo annuo di euro 262.800,00 (duecentosessantaduemila-ottocento e zero centesimi) IVA compresa, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2024 da riconoscere all'Impresa I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. a titolo di aggio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;-----
- che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., tramite accesso informatico alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 12 febbraio 2018, con richiesta prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0058114_20180212 - Protocollo del Comune di Trento n. 40662 di data 13 febbraio 2018, è stato chiesto il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. per l'Impresa I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -

S.R.L. e che, a tutt'oggi, non è pervenuto
riscontro;-----

- che a norma dell'art. 88, comma 4-bis, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., decorso
il termine di trenta giorni dalla data della
consultazione di cui all'art. 87, comma 1, del
medesimo decreto, le Amministrazioni procedono
anche in assenza della comunicazione antimafia,
stipulando il contratto sotto espressa
condizione risolutiva;-----

- che i controlli effettuati hanno avuto esito
positivo, non rilevando elementi in grado di
impedire la sottoscrizione del presente
contratto;-----

- che nel testo del presente atto, ove brevità
lo richieda, il COMUNE DI TRENTO e l'Impresa
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
saranno rispettivamente chiamati anche Comune e
Impresa concessionaria;-----

tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante
e sostanziale del presente atto, gli intervenuti
signori-----

stipulano

1) Il COMUNE DI TRENTO, come sopra

rappresentato, affida all'Impresa I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ~~dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni~~ **del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni** e il servizio delle pubbliche affissioni.-----

L'esecuzione del presente contratto sarà diretta dalla dott.ssa Franca Debiasi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse finanziarie **e patrimoniali**, o suo delegato, qui indicato come responsabile dell'esecuzione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.-----

All'Impresa concessionaria sarà vietato rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili come sopra indicati ed i loro collaboratori dagli stessi incaricati. Sarà altresì interdetto ad altri organi o figure

soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del contratto.. -----

2) L'Impresa concessionaria si impegna e obbliga a gestire il servizio di cui al punto 1) del presente contratto a regola d'arte e alle condizioni e ai patti di cui:-----

a) al Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di ~~liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni~~ e **liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché** per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni che, comprensivo del relativo allegato, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica "**B**", omessane la lettura per dispensa delle parti;- -

b) all'offerta economica presentata dall'Impresa concessionaria e allegata al verbale di data 30 gennaio 2018 n. 1005 rep. di cui in premessa,

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica "C", omessane la lettura per dispensa delle parti;-----

c) all'offerta tecnica presentata dall'Impresa concessionaria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica "D", omessane la lettura per dispensa delle parti;-----

d) al bando integrale di gara prot. n. 209187 di data 13 settembre 2017 e relativi allegati, alle note di chiarimenti n. 1 e n. 2 prot. n. 239533 di data 16 ottobre 2017 (n. 2 note di pari data e protocollo), alla nota di chiarimenti n. 3 prot. n. 242609 di data 18 ottobre 2017 e al verbale di gara citato in premessa, che l'Impresa concessionaria dichiara espressamente di conoscere e accettare.-----

3) Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza 1° luglio 2019.-----

Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario del

servizio, l'Impresa concessionaria, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la gestione dei servizi oggetto del Capitolato d'oneri alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.-----

4) Il corrispettivo per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'oneri, è determinato dall'aggio contrattuale, pari al **14,50%** (quattordici virgola cinquanta per cento) quale deriva dall'offerta economica presentata in sede di gara, da maggiorarsi dell'I.VA. (nella misura di legge).-----

A norma dell'art. 5 del Capitolato d'oneri, l'aggio, come sopra determinato, si calcola sulle riscossioni ~~dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dei relativi accessori, escluso l'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive, di esclusiva~~

~~competenza dell'Impresa concessionaria~~ del
canone patrimoniale per la diffusione di
messaggi pubblicitari e del canone sulle
pubbliche affissioni, nonché sulle riscossioni
dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni e dei relativi
accessori, escluso l'importo della maggiorazione
del canone/diritto per le affissioni d'urgenza,
notturne e festive di esclusiva competenza
dell'Impresa concessionaria.-----

Ai sensi del medesimo art. 5 del Capitolato
d'oneri, è stabilito a favore del Comune un
incasso minimo garantito, al netto dell'aggio
contrattuale. Il minimo garantito, quale deriva
dall'offerta economica presentata in sede di
gara, è pari a euro 1.250.000,00
(unmilione duecentocinquantamila e zero
centesimi) per ciascun anno. -----

Per le annualità che sono gestite dall'Impresa
concessionaria per un periodo inferiore
all'anno, il minimo garantito è calcolato in
proporzione a tale periodo. -----

Qualora l'ammontare delle riscossioni non
raggiunga il minimo garantito, l'Impresa

concessionaria è tenuta a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattualmente stabilito con le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato d'onori. In tale evenienza, l'Impresa concessionaria ha diritto di trattenere fino a pareggio dell'importo versato gli introiti successivi ma relativi a ~~tributi già accertati~~ entrate già accertate nell'anno in cui è avvenuta l'integrazione, non riscossi a causa di contestazioni, ricorsi, morosità. -----

Nessun altro importo, a qualsiasi titolo, è dovuto all'Impresa concessionaria oltre l'aggio e la maggiorazione ~~dei diritti~~ del canone per le affissioni d'urgenza, notturne e festive.-----

5) A fronte dell'aggio contrattuale riconosciuto dal Comune, l'Impresa concessionaria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data del presente contratto, il codice C.I.G. sopra riportato e il codice univoco ufficio.-----

Il codice univoco ufficio è G33W8I.-----

Il Comune non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.-----

Il numero del presente contratto sarà comunicato all'Impresa concessionaria da parte del Servizio Risorse finanziarie del Comune non appena provveduto alla registrazione contabile dello stesso.-----

6) L'Impresa concessionaria è tenuta ad applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, nonché a rispettare gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.-----

L'Impresa concessionaria è tenuta, altresì, ad applicare le ulteriori disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato d'onori.-----

7) Le parti si danno reciprocamente ed

espressamente atto che, in caso di subaffidamento di parte del servizio, ciò avverrà nei limiti dell'art. 13 del Capitolato d'oneri e della dichiarazione dell'Impresa concessionaria di data 18 ottobre 2017 che trovasi allegata all'offerta presentata.-----

8) Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che, anche ai sensi dell'art. 14 del Capitolato d'oneri, è vietata la cessione totale o parziale della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento, a favore del Comune, di eventuali danni dallo stesso subiti.-----

9) Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 27 della Legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 e s.m., nonché quelle previste dall'art. 15 del Capitolato d'oneri.-----

10) La cauzione definitiva ammonta a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi) e viene assolta mediante garanzia fideiussoria bancaria n. 460011640511, assunta a Protocollo del Comune di Trento al n. 59577 in

data 2 marzo 2018, rilasciata in data 16 febbraio 2018 da UniCredit S.p.A., autenticata nella firma in pari data dalla dott.ssa Claudia Ceroni Notaio in La Spezia al suo n. di rep. 19491.-----

11) A norma dell'art. 19 del Capitolato d'onori, l'Impresa concessionaria terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.- -

A tal fine l'Impresa concessionaria si impegna a contrarre per tutta la durata del contratto adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato.-----

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa concessionaria ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Risorse finanziarie, di copia della polizza n. 2017/03/2303579 rilasciata da Soc. Reale Mutua Assicurazioni, assunta a Protocollo del Comune di Trento al n. 59577 in data 2 marzo 2018 e del successivo atto aggiuntivo assunto a Protocollo

del Comune di Trento al n. 124430 in data 9 maggio 2019 e che la documentazione è risultata conforme alle prescrizioni del Capitolato d'oneri.-----

12) Le parti stabiliscono che tutte le controversie che dovessero insorgere fra Comune e Impresa concessionaria nell'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.-----

13) L'Impresa concessionaria, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.-----

A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.-----

In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola. -----

14) A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 dicembre 2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) - i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei

collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa concessionaria.-----

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto prima della scadenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.-----

15) Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa, il "Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare" che, debitamente sottoscritto dalle parti stesse, si trova depositato agli atti di gara. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, confermano espressamente di avere ben compreso il contenuto del documento in questione e di avere contezza delle conseguenze ivi previste in caso di inosservanza degli obblighi, che potranno tradursi anche nella risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.-----

16) L'Impresa concessionaria dichiara a tutti gli effetti del presente atto:-----

a) di eleggere ai fini del presente contratto il

proprio domicilio in Trento, via Gardini n. 49,
presso la sede operativa dell'Impresa;-----

b) che in caso di controversia il Foro
competente sarà quello di Trento;-----

c) che il proprio domicilio fiscale è il
seguito: Roma, Lungotevere della Vittoria n.
9.-----

L'Impresa concessionaria prende atto che tutte
le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente
dal presente contratto sono fatte a mani proprie
del legale rappresentante dell'Impresa stessa o
di colui che la rappresenta nell'esecuzione del
contratto oppure al domicilio eletto ai sensi
della lettera a) del precedente comma oppure a
mezzo posta elettronica certificata.-----

17) Il signor Stefano Maculan, a norma dell'art.
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e reso
edotto da me Ufficiale rogante sulla
responsabilità anche penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge,
dichiara che in capo al medesimo non ricorrono
cause di incapacità a contrattare con la

Pubblica Amministrazione e che l'Impresa dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.-----

18) Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa secondo il disposto dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m. citato in premessa. In particolare, le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che, ove la competente Prefettura di Roma, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), in esito alla richiesta del Comune, comunichi che a carico dell'Impresa I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. risultano cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m. o altre cause ostative prescritte dalla vigente normativa, il presente contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune e fermo restando l'incameramento della cauzione e la facoltà per il Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.-----

19) Ai fini fiscali il valore del presente contratto è pari ad euro 1.077.000,00 (unmilionesettantasettemila e zero centesimi) pari all'aggio riconosciuto per la gestione del servizio oggetto del presente contratto.-----

20) Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute nell'elaborato denominato Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di ~~liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni~~ e **liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle**

pubbliche affissioni, nonché per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni allegato al presente contratto sotto la lettera alfabetica "B" ed in particolare gli articoli 21 (Facoltà di recesso), 22 (Decadenza dalla gestione e clausola risolutiva espressa), 23 (Violazioni delle disposizioni del Capitolato), nonché gli articoli del presente contratto di cui ai numeri 3 (riguardante la durata e termini eventuale proroga) 4 (riguardante la determinazione del corrispettivo), 8 (cessione del contratto - risoluzione), 11 (riguardante esclusione responsabilità verso terzi - polizza), 12 (riguardante la devoluzione all'autorità giudiziaria competente delle controversie), 14 (riguardante l'obbligo per l'Impresa concessionaria di rispettare il Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento e la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto in caso di violazione), 15 (Patto di integrità - clausola risolutiva), 16 (recante l'elezione di domicilio e l'individuazione del Foro competente in quello di Trento) e 18 (contenente una condizione

risolutiva espressa).-----

21) Tutte le spese per e in causa del presente atto, registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, stanno a carico dell'Impresa concessionaria. - -

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato e sottoscritto avanti a me, con firma autografa, anche nel margine dei fogli. Trattandosi di atto pubblico formalizzato con modalità elettronica a norma dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si procede, con scansione ottica di questo atto in formato pdf/A, all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti come consentito dall'art. 52-bis L.N. e quindi, su supporto informatico non modificabile, alla apposizione della firma digitale di me Ufficiale rogante dopo le parti ed in loro presenza. - - - -

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su diciannove mezzi fogli, dei quali sono coperte da scrittura pagine diciotto per intero e sin qui della diciannovesima.-----

f.to dott.ssa Franca Debiasi

f.to Signor Stefano Maculan

firmato digitalmente l'Ufficiale Rogante

dott.ssa Cecilia Ambrosi

Il sigillo del Comune. -----